

REGOLAMENTO (CE) N. 1552/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(tonnellate)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la situazione dell'Italia e la situazione della Grecia sono state oggetto di un esame particolare inteso a verificare se gli aumenti del quantitativo globale garantito fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽³⁾ per tali Stati membri possano essere mantenuti nel 1995/1996 e negli anni successivi; che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'applicazione del regime delle quote latte in Italia e in Grecia; che tale rapporto permette alla Commissione di concludere che questi due Stati membri hanno globalmente rispettato le condizioni poste dal Consiglio in merito all'attuazione del regime delle quote latte e, per l'Italia, quelle relative all'impiego della riserva di 347 701 tonnellate;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è stato più volte modificato; che è opportuno, per finalità di chiarezza, sostituirlo con un testo consolidato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

Stati membri	Consegna	Vendite dirette
Belgio	3 077 372	233 059
Danimarca	4 454 450	898
Germania ⁽¹⁾	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 222 445	344 505
Francia	23 693 932	541 866
Irlanda	5 234 465	11 299
Italia	9 632 540	297 520
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 982 346	92 346
Austria	2 205 000	367 000
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 342 000	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 270 430	319 617

⁽¹⁾ Di cui 6 244 566 t per consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari:

- ai produttori che, ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 ^(*), erano stati esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico;
- ai produttori situati nelle zone di montagna, quali definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE ^(**), ovvero ai produttori di cui all'articolo 5 del presente regolamento ovvero a tutti i produttori.

L'aumento del quantitativo globale per il Portogallo è concesso in via prioritaria per contribuire a soddisfare le richieste di quantitativi di riferimento supplementari dei produttori la cui produzione durante l'anno di riferimento 1990 è stata significativamente condizionata da eventi eccezionali verificatisi nel corso del periodo 1988-1990, o ai produttori di cui all'articolo 5.

L'aumento del quantitativo globale delle consegne concesso per il periodo 1993/1994 per la Grecia, la Spagna e l'Italia è confermato per la Spagna ed è rinnovato per il periodo 1994/1995 per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale delle consegne per l'Italia comprende una riserva di 347 701 tonnellate per destinare, per quanto occorra e d'accordo con la

⁽¹⁾ GU n. L 142 dell' 8. 6. 1995, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/95 (GU n. L 66 del 23. 3. 1995, pag. 11).